

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell' art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

15905-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO
MARIA GRECA ZONCU
ANNA MARIA GAVONI
PAOLO VALIANTE
ALDO NATALINI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1889/2026
CC - 30/04/2026
R.G.N. 9928/2026

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI CUNEO, in persona dei l.r.p.t.,
rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato

contro

[REDACTED] (C.U.I. [REDACTED])

avverso il decreto del 19/03/2026 della CORTE APPELLO di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy che
ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 19 marzo 2026 la Corte d'appello di Torino, in composizione monocratica, non ha convalidato il provvedimento di trattamento presso il CPR "Brunelleschi" di Torino disposto dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015 nei confronti di [REDACTED] (C.U.I. [REDACTED]).

La Corte d'appello, preso atto che il cittadino straniero (già attinto da decreto di espulsione disposto dal Prefetto di Torino in data 9 marzo 2026, convalidato dal Giudice di pace di Torino in data 11 marzo 2026) ha formalizzato domanda di protezione internazionale in data 17 marzo 2026, ha escluso la sussistenza di indici

di strumentalità o di pretestuosità della domanda che legittimerebbero il trattenimento (secondario) disposto dal Questore in data 18 marzo 2026, "tenuto conto che, il trattenuto è presente in Italia sin dal 1999 [e] come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa in data odierna egli abbia nel corso degli anni svolto attività lavorativa, viva con il padre e la madre cittadini italiani anziani e bisognosi di cure, e [...] si sia affrancato dagli errori commessi nel passato scontando le relative condanne e di cui ha preso seria consapevolezza"; ha quindi valorizzato il percorso di integrazione e di revisione critica dei propri errori e, sulla base di tali considerazioni, non ha convalidato il trattenimento.

2. Avverso il provvedimento in epigrafe ricorrono per cassazione il Ministero dell'interno e la Questura di Brescia, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che denunciano tre motivi, qui di seguito sintetizzati negli stretti limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 13, commi 2, lett. b), 4-*bis*, lett. a), 14, commi 1, 1-*bis*, 1.1. e 5-*ter* d.lgs. n. 286 del 1998 (d'ora in poi anche t.u. imm.) in ragione dell'erronea esclusione del pericolo di fuga e dell'omessa valutazione della priorità ex art. 14, comma 1.1. t.u. imm.

Il decreto impugnato omette di confrontarsi con la condizione legale preliminare e vincolante posta dall'art. 14, comma 1-*bis*, t.u. imm., ossia il possesso, da parte dello straniero, di un passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità, la cui mancanza integra essa stessa un'ipotesi ex *lege* di pericolo di fuga e tale valutazione è assolutamente assorbente rispetto al ravvisato percorso di integrazione sociale e lavorativa ovvero di revisione critica dell'interessato, profilo del tutto recessivo nel giudizio di convalida.

La motivazione di non convalida della Corte d'appello è in palese contrasto con l'art. 13, comma 4-*bis*, lett. a), t.u. imm. il quale configura il rischio di fuga in ragione del «*mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità*».

Poiché - nella specie - il cittadino straniero è privo di passaporto ed è destinatario di un provvedimento di espulsione disposto per pericolosità sociale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), t.u. imm., in tale contesto il sistema normativo non offriva alla Corte d'appello un'opzione concretamente e giuridicamente diversa dal trattenimento, che costituiva l'unico strumento idoneo a consentire l'identificazione, l'acquisizione del documento di viaggio e la successiva esecuzione del rimpatrio.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia motivazione apparente per omesso reale confronto con i fatti decisivi posto a fondamento del trattenimento secondario.

Si lamenta che il decreto impugnato non si confronti in modo effettivo con il nucleo motivazionale del provvedimento questorile di trattenimento, né spiega perché non dovrebbe ritenersi strumentale una domanda, quale quella di specie: presentata solo dopo la convalida del trattenimento ex art. 14 t.u. imm.; non anticipata in sede di prima udienza di convalida, nonostante la presenza di difesa tecnica; proposta da soggetto straniero da lungo tempo presente in Italia, ma che non ha mai attivato in precedenza tale forma di tutela pur essendone stato informato; intervenuta solo quando l'espulsione era già concretamente in corso di esecuzione, salvo il reperimento del documento di viaggio. Sul punto, la Corte territoriale senza confrontarsi con tali dati fattuali si è apoditticamente limitata a sostenere che "non si evidenziano quegli indici di pretestuosità della domanda che legittimerebbero il trattenimento disposto dal Questore".

La motivazione del provvedimento impugnato omette altresì di confrontarsi con il dato, parimenti decisivo, dell'assenza di documento valido per l'espatrio e della conseguente necessità del trattenimento quale mezzo per acquisire il titolo di viaggio e rendere effettivo il rimpatrio.

Il decreto della Corte d'appello, limitandosi a richiamare elementi biografici, familiari e di inserimento sociale senza spiegare come tali elementi possano neutralizzare la tardività funzionale della domanda e superare la duplice preclusione normativa derivante dall'assenza di passaporto e dalla espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), risulta dunque affetto da motivazione apparente.

2.3. Con l'ultimo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dei principi che governano il sindacato incidentale sul provvedimento espulsivo presupposto, per avere la Corte d'appello trasformato tale controllo in una rivalutazione di merito di profili già scrutinati in alter sedi e non idonei ad infirmare la validità del titolo espulsivo.

La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in sede di convalida del trattenimento, il giudice può e deve verificare incidentalmente la validità del decreto di espulsione presupposto; tuttavia, nel caso concreto, non ha individuato un effettivo vizio di invalidità del provvedimento prefettizio del 9 marzo 2026, già scrutinato in sede di prima convalida del giudice di pace, che ne aveva escluso la manifesta illegittimità, valorizzando l'attuale pericolosità sociale, la gravità dei precedenti e la mancanza di passaporto; al contrario, la Corte territoriale ha surrettiziamente rimesso in discussione il bilanciamento tra vita privata e familiare e sicurezza pubblica, sulla base di elementi già valutati negativamente anche dal Tribunale ordinario di Torino che, con sentenza del 20 novembre 2025, aveva rigettato il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilevando il persistere di una condotta antiggiuridica, la gravità e la relativa attualità dei reati, nonché

l'impossibilità di apprezzare un reale e consolidato ravvedimento a distanza di pochi mesi dalla fine dell'espiazione della pena.

Si lamenta l'inconferenza, nel giudizio di convalida, del rilievo attribuito dalla Corte alla dedotta convivenza del trattenuto con i genitori cittadini italiani anziani e bisognosi di cure: tale profilo, tra l'altro smentito dagli accertamenti anagrafici (v. documentazione allegata), oltre a collocarsi su un piano valutativo diverso da quello proprio della convalida del trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, risulta apprezzabile semmai in altre sedi e secondo differenti parametri normativi, ma non è idoneo a elidere né la strumentalità della domanda proposta in fase esecutiva né i presupposti di concreta eseguibilità dell'espulsione.

In definitiva, il sindacato incidentale sul titolo presupposto è stato trasformato in una non consentita rivalutazione di merito della posizione dello straniero, priva di incidenza sulla validità del decreto di espulsione e, comunque, non idonea a superare i presupposti legali del trattenimento, *id est*: la mancanza del passaporto o di titolo di identità equipollente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato con riferimento a tutti i motivi di ricorso.

1. La Corte d'appello di Torino, nel non convalidare il trattenimento della persona straniera e nel disporre l'immediata liberazione senza aver svolto alcuna preliminare valutazione in ordine al possesso o meno di un documento valido per l'espatrio e al connesso rischio di fuga, come sussistente *ex lege*, agli effetti dell'art. 13, comma 4-*bis*, lett. a), t.u. imm., è incorsa in *errores in iudicando* nell'ambito del giudizio di (non) convalida del provvedimento di trattenimento (secondario) emesso nei confronti dell'odierno resistente, per avere, in primo luogo, fatto scorretta applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. b), c) e d), e comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015.

1.1. Pare utile premettere le norme di riferimento in tema di trattenimento secondario.

1.1.1. L'art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 142 del 2015, per quel che qui direttamente rileva, così dispone:

«[...] 2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

[...]

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1,

del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.».

«3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione» [...].

L'art. 13, comma 4-bis, t.u. imm., come richiamato dall'art. 6, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 142 del 2015, a sua volta dispone, per quel che qui direttamente rileva:

«[...] 4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

[...]»

1.1.2. Con riguardo al rischio di fuga per come delineato ex lege, questa Corte nel vigente regime processual-penale conseguente alla legge n. 187 del 2024, ha affermato che il possesso del documento identificativo in corso di validità è requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento (Sez. 1

pen., n. 32356 del 30/09/2025, I., non mass.; Sez. 1 pen., n. 35636 del 30/10/2025, O., non mass.).

Tale principio - che si condivide e si riafferma, anche in riferimento a quanto stabilito dall'art. 13, comma 4-bis, t.u. imm. - è stato più volte ribadito a dimostrazione dell'importanza da Sez. 1, n. 36949 del 12/11/2025, Ministero dell'interno in proc. E.M., non mass. (in un caso di trattenimento secondario in cui la Corte di appello ha ritenuto di adottare misure alternative al trattenimento nonostante lo straniero non fosse nel possesso del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità), da Sez. 1, n. 30357 del 04/09/2025, H., Rv. 288220-01 e, da ultimo, da Sez. 1, n. 8257 del 27/02/2026, Ministero dell'interno in proc. P., in motiv. § 4.4., che ha affermato il principio - cui pure questa Corte intende dare continuità - secondo il quale *«In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del trattenimento dello straniero raggiunto da decreto di espulsione, ai fini della valutazione della sussistenza del rischio di fuga, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice è tenuto a prendere in considerazione il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità»*.

1.1.3. Dal quadro legislativo vigente, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, emerge in sintesi che:

- la mancanza di passaporto o di equipollente documento di identità valido, poiché non consente l'applicazione di misure alternative al trattenimento, costituisce una condizione preliminare e vincolante che deve necessariamente essere apprezzata in vista della decisione di convalida del provvedimento di trattenimento (anche secondario) della persona straniera, sussistendo, in quest'ipotesi, la presunzione di "pericolo di fuga" stabilita dall'art. 13, comma 4-bis, lett. a), t.u. imm., ai sensi del quale *«Si configura il rischio di fuga [...], qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanza da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità [...]»*;

- l'essere destinatario di provvedimento di espulsione per pericolosità sociale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) o t.u. imm. costituisce ulteriore (autonoma) condizione preliminare e vincolante che deve essere necessariamente apprezzata in vista della decisione sul trattenimento (anche secondario) della persona straniera, essendo detta norma espressamente richiamata dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015, ai sensi del quale: *«Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio*

1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: [...] b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [...]».

1.1.4. Pertanto, incorre in un *vitium in iudicando* la Corte d'appello che, in sede di convalida del trattenimento secondario della persona straniera disposto dal Questore territorialmente competente ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 142 del 2015, chiamata a verificare l'osservanza dei termini e la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura disposta a carico del richiedente protezione, ometta di verificare e di confrontarsi con una o con entrambe le suddette condizioni preliminari e vincolanti riguardanti la strumentalità della domanda di asilo e la condizione di soggetto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché privo di documenti validi per l'espatrio.

1.2. Nel caso in scrutinio – avuto riguardo alle evidenze disponibili alla data della udienza di convalida – risulta, secondo quanto dedotto e documentato dalla difesa erariale ricorrente, che il cittadino straniero odierno resistente (già attinto da provvedimento di trattenimento pre-espulsivo debitamente convalidato poi divenuto) destinatario del provvedimento di trattenimento secondario: a) non fosse in possesso di alcun documento valido per l'espatrio; b) fosse destinatario di provvedimento prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), t.u. imm., ulteriore elemento ostativo, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, t.u. imm., all'adozione di misure alternative al trattenimento e legittimante ex se il trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 142 del 2015; c) abbia presentato la domanda di protezione internazionale solo dopo la convalida del trattenimento ex art. 14 t.u. imm. nonostante fosse soggetto da decenni presente in Italia.

Di tali dati fattuali, preliminari ad ogni altra verifica giudiziale perché connessi all'accertamento dei presupposti di legge per la convalida, avente natura vincolata, non ha dato affatto conto la Corte di appello di Torino nell'impugnato provvedimento che, nell'escludere la sussistenza di indici di pretestuosità della domanda (condizione legittimante il trattenimento secondario ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015) e nel pretermettere del tutto la condizione di soggetto privo di passaporto e destinatario di provvedimento di espulsione per pericolosità sociale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), t.u. imm., ha valorizzato, in termini, come si vedrà (par. 2.2), assertivi, altri aspetti (quali il radicamento sociale e familiare e il percorso di revisione critica) che avrebbero precluso l'espulsione.

Pertanto – come fondatamente dedotto dall'Avvocatura ricorrente nel primo motivo di ricorso – sussiste la denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.

13, comma 2, lett. b) e comma 4-*bis*, lett. d), come richiamati dall'art. 6, comma 2, lett. b) e d), d.lgs. n. 142 del 2015.

2. Sussiste, altresì, il (connesso) vizio motivazionale dedotto nel secondo motivo di ricorso perché il decreto impugnato, laddove afferma che "non si evidenziano quegli indici di pretestuosità della domanda che legittimerebbero il trattenimento disposto dal Questore", valevoli agli effetti dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, ha reso una motivazione che non si è realmente confrontata con i fatti decisivi posti a fondamento del provvedimento questorile di trattenimento.

2.1. Va ribadito che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice v. Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv 287362-03; conf. Sez. 1, n. 3773 del 28/01/2026, G., non mass.; Sez. 1, n. 3774 del 28/01/2026, G., non mass.) ed anche quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte v. Sez. 1, n. 30357 del 4/09/2025, H., Rv. 288220-01, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, Rv. 287835-01; analogamente, in tema di procedimento di prevenzione, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01); ipotesi che aprono la strada ad una statuizione di annullamento con rinvio per nuovo giudizio sugli elementi e sulle questioni non valutate (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835-01, che ha richiamato, nel pregresso regime processual-civilistico, Sez. 1 civ., n. 16583 del 13/06/2024, Rv. 671547-01), venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. 1, n. 33890 del 15/10/2025, A., non mass., in motiv. § 2; conf. Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Pg, Rv. 287771-01).

2.2. Ciò premesso, nella specie la Corte territoriale, laddove afferma – del tutto apoditticamente – che “la domanda di protezione internazionale non può definirsi strumentale nei termini di legge, tenuto conto che il trattenuto è presente in Italia sin dal 1999 [...] abbia nel corso degli anni svolto attività lavorativa, viva con il padre e la madre italiani e bisognosi di cure” (pag. 2 decr. imp.), ha del tutto trascurato di considerare i seguenti fattori decisivi ai fini della valutazione di pretestuosità di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015: che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata solo il 17 marzo 2026; che la stessa non è stata neppure anticipata in sede di udienza di (prima) convalida innanzi al Giudice di pace; che la stessa è stata proposta da soggetto da lungo tempo presente in Italia (secondo l’Avvocatura ricorrente sin dal 19 dicembre 2012; secondo la Corte territoriale, dal 1999); che lo stesso è figlio di cittadini italiani.

La Corte d’appello sul punto, nel negare la convalida, ha apoditticamente escluso la strumentalità della domanda, con ciò rendendo una motivazione apparente perché incentrata su altre circostanze inconferenti ai fini del giudizio di convalida, rilevanti in altre sedi, e che, semmai (quanto al tema della convivenza e del lungo soggiorno in Italia), avrebbero dovuto essere apprezzati proprio agli effetti dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, ossia in senso opposto a quello declinato nell’impugnato decreto.

3. Del pari fondato è il terzo motivo di ricorso, per non avere la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali declinati in premessa: difatti, nel dichiararsi tenuta d’ufficio a vagliare incidentalmente la validità del provvedimento presupposto (*id est*: decreto di espulsione prefettizio del 9 marzo 2025), in forza della richiamata la giurisprudenza di legittimità (secondo la quale «*il trattenimento secondario è condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento. La misura di trattenimento è infatti sempre strumentale all’esecuzione di un decreto di espulsione o respingimento, onde non potrebbe [essere] adottata allorché un tale decreto sia da considerare invalido*»: Sez. 1 civ., n. 24146 del 9/09/2024, non mass.), la Corte successivamente non ha individuato alcun effettivo vizio di invalidità – *recte*: di manifesta illegittimità – del provvedimento prefettizio presupposto (nel senso che il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU, involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la “manifesta illegittimità” del provvedimento di espulsione o respingimento, cfr. *ex multis*, Sez. 1, ord. 5566 del 3/03/2025, Rv. 673928-01; conf. Sez. 1 civ., ord. n. 18404 del 28/06/2023, Rv. 668301-01; Sez.

6-1 civ., ord. n. 5750 del 7/03/2017, Rv. 644175-01), peraltro già positivamente scrutinato in sede di prima convalida dal Giudice di pace, che ne aveva escluso la manifesta illegittimità valorizzando l'attuale pericolosità sociale, la gravità dei precedenti e la mancanza di passaporto; elementi, questi ultimi, del tutto trascurati dalla Corte territoriale che, sotto l'apparente e declamato profilo della doverosa verifica (incidentale) dell'atto presupposto, senza ravvisare alcun profilo di manifesta illegittimità ha compiuto di fatto una assertiva rivalutazione di profili già scrutinati in altre sedi (cfr. Tribunale di Torino, sentenza 20 novembre 2025 di rigetto del ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari) e non idonei ad infirmare la validità del titolo espulsivo presupposto.

4. In conclusione, l'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnato decreto con rinvio alla Corte di appello di Torino che, in sede di riedizione del potere di controllo della legittimità della misura del trattenimento secondario, previa compiuta instaurazione del contraddittorio tra le parti ed esame dei documenti che le stesse potranno produrre, rivaluterà i profili rilevanti agli effetti dell'art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 142 del 2015, attenendosi ai principi di cui sopra.

5. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Torino.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 30 marzo 2026

Il Consigliere estensore

Aldo Natalini

Il Presidente

Giuseppe De Marzo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

30 APR. 2026

Roma, li

STAMPATO
CONFERMA

Stefano Delmiglio